

REGOLAMENTO (CE) N. 1091/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1361/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in determinati oli vegetali e che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CE) n. 1361/96 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in determinati oli vegetali per la campagna 1996-1997;

considerando che il bilancio suddetto può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno di queste isole; che, in base alle informazioni fornite dalle competenti autorità, appare giustificato un aumento del quantitativo di oli vegetali destinato al consumo diretto per la campagna 1996-1997; che è quindi necessario adattare a tal fine il bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti per le isole Canarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1361/96 è modificato come segue:

«Articolo 1

Per la campagna 1996/1997, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono le seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto olio d'oliva)	37 300 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 24 500 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del confezionamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 17.